

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ID MSGQ A83 Ed.1 Rev.1

## 1. Definizioni

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:  
a) Compratore: FRATELLI GILARDI S.R.L.;  
b) Fornitore: il Fornitore del/i Prodotto/i;  
c) Contratto/i di acquisto: qualsiasi contratto per l'acquisto e/o la realizzazione del Prodotto, o dei Prodotti, tra Fornitore e FRATELLI GILARDI S.R.L., sottoscritto da entrambe le Parti o perfezionato mediante Ordine e/o accettazione;  
d) Ordine/i: il modello con cui FRATELLI GILARDI S.R.L. dichiara al Fornitore di voler acquistare uno, o più, Prodotti;  
e) Parti: FRATELLI GILARDI S.R.L. ed il Fornitore congiuntamente considerati;  
f) Prodotto/i: il bene, o i beni, oggetto della compravendita;

## 2. Campo di Applicazione

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono applicabili a tutti i Contratti o agli Ordini di acquisto in cui figuri quale acquirente FRATELLI GILARDI S.R.L., prevalendo su eventuali condizioni generali di vendita o di contratto del Fornitore anche se non sia stata manifestata specifica obiezione alle medesime.  
2.2 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta da FRATELLI GILARDI S.R.L.

## 3. Oggetto del Contratto e Presupposti

3.1 L'oggetto del Contratto è costituito dalla realizzazione e fornitura dei Prodotti descritti nei singoli Ordini emessi dal Compratore ed accettati dal Fornitore con le modalità di cui ai punti 4.2 e 4.3.  
3.2 In nessun caso la conclusione del Contratto potrà dare luogo ad alcun impegno predeterminato di acquisto dei Prodotti né all'instaurazione di vincoli di esclusiva a favore del Fornitore.  
3.3 Il Contratto si basa su presupposti fiduciari ed ha come presupposto essenziale ed imprescindibile il rispetto degli standard tecnici, delle specifiche (anche relative all'imballo) e delle procedure sulla qualità convenute in relazione alla prestazione richiesta.

## 4. Contratti / Ordini di acquisto

4.1 I Contratti di acquisto, gli Ordini e qualsiasi aggiunta o modifica ad essi relativa dovranno avere forma scritta.  
4.2 Il Fornitore accetta la forma e le modalità individuate da FRATELLI GILARDI S.R.L. per la trasmissione dell'Ordine, confermandone la piena validità ed efficacia ai fini del sorgere dell'obbligazione.  
4.3 L'Ordine si intenderà accettato nel caso in cui il Fornitore non comunichi per iscritto al Compratore la mancata accettazione dello stesso entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall'invio dello stesso.

## 5. Esecuzione del Contratto

5.1 Il Fornitore deve eseguire l'Ordine o il Contratto nel rispetto puntuale dei termini concordati con FRATELLI GILARDI S.R.L.  
5.2 In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, FRATELLI GILARDI S.R.L., in conformità alle disposizioni di legge e salvo diversa pattuizione, può diffidare il Fornitore ad adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla revoca ed all'annullamento dell'Ordine, fatto salvo il risarcimento del danno, o comunque chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali.  
5.3. Il Fornitore si premurerà di effettuare il collaudo dei Prodotti presso i propri stabilimenti in accordo alle indicazioni fornite dal Compratore, il quale potrà comunque visionare tutte le fasi di produzione degli stessi, senza peraltro che ciò costituisca in alcun modo manleva a favore del Fornitore.  
5.4 I materiali impiegati nella realizzazione dei Prodotti, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nelle specifiche tecniche di FRATELLI GILARDI S.R.L.; qualsiasi variante dovrà essere preventivamente comunicata tramite comunicazione scritta dal Fornitore ed accettata sempre tramite comunicazione scritta da FRATELLI GILARDI S.R.L.  
5.5 Nel caso i materiali siano forniti da FRATELLI GILARDI S.R.L., questi dovranno essere diligentemente controllati dal Fornitore e qualora fosse necessario potrà essere richiesta la loro sostituzione, previa altresì una valutazione del materiale stesso da parte di FRATELLI GILARDI S.R.L., volta all'accertamento delle problematiche riscontrate dal Fornitore.  
5.6 FRATELLI GILARDI S.R.L. si riserva altresì la facoltà di chiedere al Fornitore l'emissione di idonee garanzie reali per la completa e corretta esecuzione della prestazione.  
5.7 Nell'eventualità che si verifichi un fermo nella linea di produzione di FRATELLI GILARDI S.R.L. per il mancato rispetto del programma di fornitura o per mancanza di materiale o perché reso per difettosità da imputare al Fornitore, saranno segnalate le ore di fermo-produzione ed il relativo addebito per €/ora.

## 6. Prezzi d'Acquisto

6.1 I prezzi indicati nell'Ordine dovranno intendersi comprensivi di ogni tassa o spesa accessoria, nonché, salvo diversa ed expressa previsione negli Ordini medesimi, delle spese di trasporto.  
6.2 Eventuali aumenti di prezzo dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e accettati per iscritto da FRATELLI GILARDI S.R.L..

## 7. Imballi

7.1 Salvo diversa ed expressa indicazione nell'Ordine, i Prodotti verranno imballati a cura e spese del Fornitore, in modo idoneo ed adeguato al tipo di Prodotto ed alle modalità di trasporto. Il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni che dovessero risultare da imballaggi inadeguati.  
7.2 Salvo diversi accordi scritti pattuiti tra le Parti e/o contenuti nell'Ordine gli imballi si intenderanno compresi nel prezzo e non saranno accettati se conteggiati come tara per merce.

## 8. Consegnna e Passaggio dei Rischi

8.1 I termini di consegna indicati nell'Ordine sono tassativi ed essenziali nell'interesse di FRATELLI GILARDI S.R.L.. Salvo diversa ed expressa pattuizione fra le Parti, la consegna si intende presso gli stabilimenti di FRATELLI GILARDI S.R.L. indicati nell'Ordine; in pari modo, se non altrimenti pattuito per iscritto tra le Parti, le spese di trasporto saranno a carico del Fornitore.

8.2 Ogni spedizione sarà accompagnata dai relativi documenti di trasporto, nei quali, oltre alle indicazioni di legge, dovranno apparire il numero di Ordine di FRATELLI GILARDI S.R.L., i codici dei Prodotti così come risultanti dagli Ordini di FRATELLI GILARDI S.R.L., l'indirizzo dello stabilimento presso cui avverrà la consegna.

8.3 Se per circostanze al di fuori del controllo del FRATELLI GILARDI S.R.L., quali a titolo esemplificativo e non tassativo cause di forza maggiore o eventi inerenti al processo produttivo del FRATELLI GILARDI S.R.L., fosse impossibile o comunque gravemente difficoltoso procedere alla presa in consegna dei Prodotti, FRATELLI GILARDI S.R.L. avrà diritto a ritardare la presa in consegna per tutto il tempo in cui sussistono tali circostanze.

## 9. Origine dei Prodotti

9.1 Se i Prodotti sono ordinati da FRATELLI GILARDI S.R.L. per l'esportazione, il Fornitore sarà obbligato a fornire a FRATELLI GILARDI S.R.L., dietro sue istruzioni ed entro la prima consegna, dichiarazione scritta concernente l'origine dei Prodotti che possa avere valenza per i necessari accertamenti doganali.  
9.2 Il Fornitore sarà responsabile e dovrà indennizzare FRATELLI GILARDI S.R.L. per qualsivoglia danno, spesa o pregiudizio che FRATELLI GILARDI S.R.L. possa soffrire a causa di dichiarazioni mendaci o ritardate del Fornitore. Il Fornitore dovrà tempestivamente e senza ritardo alcuno comunicare a FRATELLI GILARDI S.R.L. qualsivoglia intervenuta difformità rispetto a quanto preventivamente comunicato riguardo all'origine dei Prodotti. Se dovesse rendersi necessario il Fornitore dovrà provare le proprie dichiarazioni mediante documenti originali dell'Autorità doganale del luogo dove ha sede.

## 10. Fatture e Pagamenti

10.1 Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore ai sensi di legge ed in ottemperanza a quanto stabilito nell'Ordine. In mancanza di indicazioni le fatture dovranno essere spedite contestualmente ai Prodotti.  
10.2 I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste nell'Ordine.  
10.3 Nel caso il prodotto fornito risultasse non conforme, il pagamento verrà sospeso automaticamente fino alla risoluzione della non conformità.

## 11. Clausola Risolutiva Expressa

11.1 FRATELLI GILARDI S.R.L. si riserva, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto qualora intervengano fatti o circostanze tali da compromettere irrevocabilmente la relazione di fiducia con il Fornitore.

## 12. Garanzia e Reclamo

12.1 Il Fornitore è tenuto alla garanzia per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna per le difformità ed i vizi dell'opera e/o del Prodotto ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Codice Civile.  
12.2 In caso di apertura di una non conformità verrà emesso un addebito di 100 euro (costi di gestione) oltre agli eventuali costi sopportati.

## 13. Responsabilità

13.1 Il Fornitore si impegna a rispettare gli standard tecnici, files matematici, specifiche e le procedure fornite da FRATELLI GILARDI S.R.L. in merito alla realizzazione dei Prodotti. Inoltre, si impegna a certificare la qualità delle attività e processi aziendali di specifico interesse per la fornitura a FRATELLI GILARDI S.R.L..

13.2 Il Fornitore sarà considerato responsabile per l'eventuale fermo della linea di produzione del FRATELLI GILARDI S.R.L. o dei clienti finali a cui i Prodotti siano destinati, conseguente al mancato rispetto del programma di fornitura e/o dell'Ordine di consegna e/o all'assenza delle qualità pattuite del Prodotto fornito.

## 14. Proprietà Industriale e Intellettuale

14.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, files matematici, specifiche e procedure fornite dal FRATELLI GILARDI S.R.L. sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale, si intende concessa dal FRATELLI GILARDI S.R.L. al Fornitore con la conclusione del Contratto. Il Fornitore è tenuto a restituire tempestivamente a FRATELLI GILARDI S.R.L., all'atto della cessazione del rapporto o al termine dell'esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti e le specifiche tecniche ricevuti da FRATELLI GILARDI S.R.L. o di cui comunque sia venuto in possesso durante l'esecuzione del Contratto.  
14.2 Il Fornitore indennizzerà FRATELLI GILARDI S.R.L. per qualsivoglia danno o pregiudizio sofferto da quest'ultimo, direttamente o indirettamente, in relazione a qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

## 15. Tutela della Privacy

15.1 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 FRATELLI GILARDI S.R.L. informa che: a) i dati del Fornitore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, consulenti esterni, etc.) nel rispetto della normativa sopra richiamata per l'esecuzione dei Contratti; b) FRATELLI GILARDI S.R.L., corrente in Olginate (LC – Italia) Via Concordia n. 40, è il Titolare del Trattamento dei Dati; c) il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo stesso.

## 16. Legge Applicabile e Foro Competente

16.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i Contratti di vendita ad esse correlati sono disciplinati dalla legge italiana.  
16.2 Eventuali controversie relative all'interpretazione o esecuzione del contratto saranno devolute alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Lecco, con espressa esclusione del Foro Generale del convenuto e dei Fori alternativi.

## 17 ACCORDO DI RISERVATEZZA

Questo accordo di riservatezza (mutual nondisclosure agreement, di seguito "NDA") è stipulato tra Sig.ra Gilardi Eleonora in qualità di legale rappresentante della Società F.Ili Gilardi s.r.l., via Concordia 40, Olginate (LC) e:

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
Della Società \_\_\_\_\_  
Con sede \_\_\_\_\_

17.1 Scopo. Le parti, nell'ambito dello sviluppo, della realizzazione, della richiesta di una valutazione tecnica e/o economica di un progetto (o più progetti) necessitano di scambiarsi informazioni riservate come di seguito definite. Al fine di preservare le proprietà intellettuali di entrambe le parti ed eventualmente di soggetti terzi rappresentati dalle parti stesse viene stipulato l'NDA.

17.2. "Informazioni riservate" comprende ogni informazione fornita da una parte all'altra, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale o tramite l'osservazione di oggetti tangibili (includendo senza limitazioni documenti, prototipi, esempi, schemi e risorse tecniche) che è classificata come "riservata", "proprietaria" o con diciture simili. Ogni informazione orale deve essere considerata sempre riservata, così come informazioni riguardanti terze parti.

Il termine "informazione riservata" non include informazioni che (I) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio; (II) diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una parte all'altra tramite la non azione della parte ricevente; (III) erano già in possesso della parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti al tempo della comunicazione; (IV) sono ottenute dalla parte dalla parte ricevente da una terza parte che o abbia obblighi di riservatezza; (V) sono sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti il possesso della parte ricevente; o (VI) sono richieste dalla legge alla parte ricevente, nel qual caso la parte ricevente deve tempestivamente avvisare per iscritto la parte comunicante prima di tale divulgazione, e assisterla per proteggere le informazioni dalla diffusione pubblica.

17.3. Non uso e non divulgazione. Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell'altra parte per nessuno scopo eccetto quello descritto al punto 1. Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a terze parti o agli impiegati di terze parti, eccettuato il caso i cui a tali impiegati sia necessario avere le informazioni per portare avanti gli accordi sopra menzionati. Nessuna parte può utilizzare documenti, oggetti e prototipi o parti di essi che contengano informazioni riservate dell'altra parte.

17.4. Mantenimento della riservatezza. Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate dell'altra parte. Ogni parte dovrebbe utilizzare almeno quelle misure usate per i propri documenti più riservati ed assicurarsi che i suoi impiegati che hanno acceso alle informazioni riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza simile al qui presente. Nessuna parte può fare copie di informazioni riservate dell'altra parte senza avvisare l'altra parte per iscritto. Ogni parte deve riprodurre l'avviso di copyright dell'altra parte in ogni copia delle informazioni riservate di detta parte, così come l'avviso è presentato nell'originale.

La Parte Ricevente si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tali informazioni riservate in relazione allo scopo del presente accordo. La Parte Ricevente si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario.

17.5. Nessun obbligo. Nessuna parte di questo documento obbliga le parti a procedere con transazioni o contratti di alcun tipo. Ogni parte ha il diritto, a sua esclusiva discrezione, di terminare le discussioni sulle opportunità sopra descritte.

17.6. Annullamento. La dichiarazione di annullamento di uno o più punti del presente documento non comporta l'annullamento degli altri punti.

17.7. Restituzione dei materiali. Tutti i documenti e oggetti tangibili riguardati informazioni riservate che sono state comunicate da una parte all'altra, e tutte le copie in possesso dell'altra parte, rimangono di proprietà della parte comunicate e devono essere restituite prontamente dietro richiesta scritta della parte comunicante.

17.8. Nessuna licenza. Questo documento non implica l'acquisizione o la cessione di diritti di copyright da parte di nessuna delle parti, e non implica altresì l'acquisizione o la cessione di informazioni riservate dell'altra parte.

17.9. Termine. L'obbligo di riservatezza presentato in questo documento è da considerarsi valido fino al momento in cui tutte le informazioni riservate della parte comunicate diventano conosciute al pubblico e rese disponibili attraverso la non azione della parte ricevente.

17.10. Rimedi. Ogni parte prende atto che ogni violazione di questo documento può causare danni irreparabili all'altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico insieme ad altri rimedi legali.

17.11. Penale. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente accordo, la Parte che si sarà resa responsabile della violazione verserà all'altra la somma di Euro 1000,00 (mille) per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

17.12. Questo documento è stato scritto in accordo con la legge italiana. Per ogni disputa riguardate questo documento, compresa la sua violazione, termine o validità, sarà competente il Tribunale di Lecco.

Questo documento costituisce l'accordo completo tra le parti riguardo alle informazioni riservate. Le parti prendono atto di quanto finora esposto.

DATA

F.LLI GILARDI S.R.L.

SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_